



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

*Al Signor Procuratore generale della Repubblica
sede*

*Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
PERUGIA - TERNI - SPOLETO*

*Ai Signori Presidenti delle Camere Penali
PERUGIA - TERNI - SPOLETO*

Perugia, 31 dicembre 2021

OGGETTO: disciplina delle udienze per il mese di gennaio 2022

Segnalo alle SS.LL. che l'art. 16 del d.l. n. 228/2021 (c.d. "milleproroghe"), pubblicato nella G.U. di ieri ed entrato in vigore in data odierna, prevede che le disposizioni introdotte dalla normativa speciale correlata alla gestione della pandemia da Covid-19 (fra cui quelle concernenti la necessità di richieste *ad hoc* di trattazione in presenza per i giudizi di appello, ai sensi del decreto legge n. 137/2020, come convertito dalla legge n. 176/2020) continuino ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022. Il secondo comma del citato art. 16, tuttavia, stabilisce in via transitoria che la disciplina derogatoria non troverà applicazione limitatamente ai processi ove l'udienza di trattazione sia stata fissata tra il 1 e il 31 gennaio 2022 (come già accaduto lo scorso mese di settembre, all'atto dell'emanazione di analogo testo normativo).

Per effetto di tale deroga alla generale previsione di proroga della legislazione emergenziale, lo svolgimento delle udienze di trattazione per il mese di gennaio 2022 sarà pertanto soggetto, a prescindere dalla data del decreto di

fissazione, alla disciplina ordinaria: ciò comporta che le udienze in programma dinanzi a questa Corte (nello specifico, nei giorni 11, 14, 17, 18, 19, 21, 24 e 25 gennaio 2022) si terranno con l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti private, non subordinato a richieste di discussione orale. L'udienza del 26 gennaio, dinanzi alla Corte di assise di appello, riguarderà la prosecuzione di processi per i quali vi è già stata istanza di svolgimento in presenza.

Ne deriva pertanto che, per i processi fissati nelle udienze appena evidenziate, non sarà necessario formalizzare richieste di trattazione orale (su cui, laddove presentate, si disporrà il non luogo a provvedere) o far pervenire conclusioni scritte (fermo restando che, qualora venissero depositate, potranno valere comunque come memorie o note di udienza). Il presente provvedimento deve intendersi correttivo di ogni eventuale comunicazione già pervenuta da questo Ufficio ai Signori Avvocati, in esito a eventuali istanze di trattazione in presenza già depositate o alla prospettata necessità di formalizzarne.

Al fine di agevolare la conduzione e la speditezza delle udienze medesime, e come già accaduto lo scorso settembre in applicazione della medesima disciplina transitoria, segnalo altresì che, in via preliminare, i Signori Avvocati che assistano parti appellanti (in ipotesi, non comparse o non interessate a rendere dichiarazioni) verranno invitati a far presente se intendano limitare la propria partecipazione formalizzando conclusioni di semplice richiamo ai motivi di impugnazione: in tal caso, ove il Procuratore generale ritenesse a sua volta di discutere il processo attraverso richieste non bisognevoli di specifica illustrazione, i relativi giudizi potranno essere chiamati prima degli altri, indipendentemente dal numero di ruolo, e trattenuti per la decisione.

Con riguardo ai processi che si svolgeranno a partire dal 1 febbraio e (allo stato) sino al 31 dicembre 2022, tornerà invece in vigore la più volte richiamata normativa emergenziale: il che comporta, per le parti interessate, la necessità di avanzare richiesta di trattazione orale nel termine perentorio di legge.

Ringrazio per la collaborazione e saluto le SS.LL. con la più viva cordialità, cogliendo l'occasione per formulare i più sentiti auguri di buon anno nuovo.

Il Presidente di sezione
Paolo Micheli

